

AIIC2023

FORTEZZA DA BASSO

Firenze 10-13 maggio 2023



Convegno Nazionale
Associazione Italiana Ingegneri Clinici

Innovazione e accessibilità:
il governo delle tecnologie sanitarie come sfida sociale



IC



Le novità del nuovo codice dei contratti pubblici .

Avv. Piero Fidanza



AIIC 2023
FORTEZZA DA BASSO
Firenze 10-13 maggio 2023

Convegno Nazionale
Associazione Italiana Ingegneri Clinici

Innovazione e accessibilità:
il governo delle tecnologie sanitarie come sfida sociale



- Vecchio codice contratti (D.Lgs.50 del 2016).
- Decreti emergenziali.
- Recepimento principi giurisprudenziali.
- Digitalizzazione.

Formato da 229 articoli oltre a 36 allegati.

Articolo 79. *Specifiche tecniche.*

1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate all'allegato **II.5**.

PRINCIPI GENERALI

- **Articolo 1.** Principio del **risultato**.
- **Articolo 2.** Principio della **fiducia**.
- **Articolo 3.** Principio dell'**accesso al mercato**.
- **Articolo 4.** **Criterio interpretativo e applicativo**.
- **Articolo 5** Principi di buona fede e di **tutela dell'affidamento**.
- **Articolo 6.** Principi di **solidarietà** e di **sussidiarietà orizzontale**. Rapporti con egli enti del **Terzo settore**.
- **Articolo 7.** Principio di **auto-organizzazione amministrativa**.
- **Articolo 8.** Principio di **autonomia contrattuale**. **Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito**.
- **Articolo 9.** Principio di **conservazione dell'equilibrio contrattuale**.
- **Articolo 10.** Principi di **tassatività delle cause di esclusione** e di **massima partecipazione**.
- **Articolo 11.** Principio di applicazione dei **contratti collettivi nazionali di settore**. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
- **Articolo 12.** **Rinvio esterno**.

Articolo 108. *Criteri di aggiudicazione degli appalti.*

2. Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a **140.000 euro**;

c) i contratti di **servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico** o che hanno un carattere **innovativo**;

d) gli affidamenti in caso di **dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione**;

e) gli affidamenti di **appalto integrato**.

Articolo 50. *Procedure per l'affidamento.*

1. **Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63**, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di **documentate esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli **iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante**;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione;

e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **5 operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad **indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**.

Articolo 54. *Esclusione automatica delle offerte anomale.*

1. Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti di appalto di lavori o **servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea** che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara **l'esclusione automatica delle offerte** che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque**. Il periodo precedente **non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b)**. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la **congruità di ogni altra offerta** che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, **le stazioni appaltanti indicano** negli atti di gara il **metodo** per l'individuazione delle offerte anomale, **scelto** fra quelli descritti **nell'allegato II.2**.

Articolo 41. *Livelli e contenuti della progettazione.*

4. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, **la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera** secondo quanto previsto nel comma 13. **I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.** Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Articolo 15. *Responsabile unico del progetto (RUP).*

1.

1. Nel **primo atto** di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **nominano** nell'interesse proprio o di altre amministrazioni **un responsabile unico del progetto (RUP)** per le fasi di **programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.**

2. Il **responsabile dell'unità organizzativa** titolare del potere di spesa **nomina il RUP tra i dipendenti** della stazione appaltante o dell'ente concedente, **preferibilmente in servizio nell'unità medesima**, in possesso di **competenze professionali adeguate** in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle **relative mansioni**. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. **L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo.**

3. Il **nominativo del RUP è indicato nel bando** o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, **nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.**

Articolo 93. Commissione giudicatrice.

3. La commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Articolo 16. *Conflitto di interessi.*

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un **interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza** nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il **principio della fiducia** e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza **deve essere provata** da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve **riferirsi a interessi effettivi**, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. **Il personale** che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e **si astiene dal partecipare alla procedura di**

Articolo 22. *Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).*

1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito:

- dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e

- dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:

a) l'acquisizione o la redazione degli atti in formato nativo digitale;

b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;

d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;

e) la presentazione delle offerte;

f) l'apertura e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;

g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad **automatizzare le proprie attività** ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse **l'intelligenza artificiale** e le tecnologie di registri distribuiti.

2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) **assicurano la disponibilità del codice sorgente**, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a **comprenderne le logiche di funzionamento**;

b) introducono negli atti di indizione delle gare **clausole** volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla **correzione degli errori** e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.

3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i **principi di**:

a) **conoscibilità e comprensibilità**, per cui ogni operatore economico ha diritto a **conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano** e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;

b) **non esclusività della decisione algoritmica**, per cui comunque esiste nel processo decisionale **un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata**;

c) **non discriminazione algoritmica**, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al

Articolo 119. *Subappalto.*

7. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le **prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto** e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di **prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15**

Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche)

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano **risorse finanziarie per le funzioni tecniche** svolte dai **dipendenti specificate nell'allegato I.10** e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, **in misura non superiore al 2 per cento** dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È **fatta salva**, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, **la facoltà delle stazioni appaltanti** e degli enti concedenti di **prevedere una modalità diversa di retribuzione** delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. **L'80 per cento delle risorse** di cui al comma 2, è **ripartito**, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, **tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori**. Gli importi sono **comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione**. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, **sono stabiliti dalle stazioni appaltanti** e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice**.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. **Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. **Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale****

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, **è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.**

- **6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:**
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) **l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.**
- **7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:**
 - a) **per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti** nella realizzazione degli interventi;
 - b) per **la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;**
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di **una centrale di committenza possono destinare**, anche su richiesta di quest'ultima, **le risorse finanziarie di cui al comma 2** o parte di esse **ai loro dipendenti di tale centrale** in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

Art. 215 (Collegio consultivo tecnico)

- 1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2.

Per **...forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro**, la costituzione del collegio è **obbligatoria**.

- 2. Il collegio consultivo tecnico **esprime pareri o**, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di **lodo contrattuale...**
- 3. **L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico** è valutata ai fini della **responsabilità del soggetto agente** per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Art. 218. (Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, **tramite il RUP, possono costituire**, secondo le modalità di cui all'allegato V.2, **un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione**